

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25 MAG. 1999

ADDI: **25 MAG. 1999** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO  
COLOMBO, 212 SI E' RICUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSÌ COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATTI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BRADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.  
..... OMISSIS

ASSENTI: COSENTINO - CIOFFARELLI - DONATO - MARRONI - PIZZUTELLI -

OGGETTO:

DELIBERAZIONE N° 2838

L.R. 21 GENNAIO 1984 N° 4

ARTICOLO 29 - SCIOLGIMENTO DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE DEL  
CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE ED AGRO ROMANO - NOMINA DEL  
COMMISSARIO

Oggetto: Legge regionale 21 gennaio 1984 n. 4 – articolo 29. Scioglimento degli organi di amministrazione del Consorzio di bonifica Tevere ed Agro romano. Nomina del Commissario.

## LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 21 gennaio 1984 n.4;  
VISTA la legge regionale 7 ottobre 1994 n.50;

PRESO ATTO che:

- il Consorzio di bonifica Tevere ed Agro romano, con la deliberazione del Consiglio di amministrazione 21 ottobre 1997 n.24 ha stabilito di emettere "..... per l'anno 1998 un ruolo di contribuenza suppletivo in aggiunta a quello ordinario, che ha provocato malumore e lamentele da parte dei consorziati";
- il Presidente della Giunta regionale, con atto di diffida in data 17 dicembre 1998 n.14842 ha rappresentato al Consorzio che la deliberazione consortile n.24/1997 "debba essere annullata, in quanto illegittima";
- il Consorzio con la deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 23 marzo 1998 n.36, ha revocato la propria deliberazione n.24/1997 dichiarato nulli gli effetti della medesima;

ATTESO che la Regione Lazio, con la deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 1998 n.4013, ha dato incarico all'Unione regionale delle bonifiche del Lazio di predisporre una perizia per lo studio e lo svolgimento delle attività relative alle direttive per la revisione dei Piani di classifica consortili, allo scopo di adeguarli ai nuovi orientamenti della Corte di Cassazione circa il "beneficio diretto";

CHE, la Giunta regionale, con successiva deliberazione in data 3 novembre 1998 n.5818, ha approvato le Direttive preliminari con le quali i Consorzi vengono impegnati a:

- escludere dalla contribuenza tutti gli immobili urbani consortili che non hanno beneficio dal servizio della bonifica;
  - impostare la spesa consortile per "centri di costo",
  - provvedere alla delimitazione dei bacini;
  - schematizzare di conseguenza l'attività manutentoria e di esercizio;
  - effettuare la delimitazione delle risultanti zone omogenee;
- mentre ulteriori dati e notizie vengono richiesti per il febbraio 1999 al fine dell'elaborazione delle Direttive finali, dove troveranno definizione anche le determinazioni dei parametri tecnici ed economici per la quantificazione del contributo;

CHE, invece, circa l'utilizzazione dei dati catastali cui fare riferimento, le Direttive preliminari prevedono: "con avvertenza di verificare l'aggiornamento e, in caso di necessità, ovviarvi";

CHE, la Relazione finale per l'emanazione delle direttive ai Consorzi ai fini della formale revisione dei Piani di classifica consortili, è stata presentata dall'Unione regionale delle bonifiche ed è attualmente all'esame degli Uffici

ATTESO che il Consorzio, pur avendo proceduto alla esclusione dalla contribuenza di alcune zone urbane, ha ritenuto di dover emettere i ruoli del 1998 utilizzando criteri e modalità che hanno portato ad irregolarità nell'applicazione producendo lamentele ed un vero sommovimento popolare tra i consorziati soprattutto delle zone urbane nonché

provocando ferme prese di posizione da parte di amministrazioni comunali e di organizzazioni per la difesa dei diritti dei cittadini;

CONSIDERATO che invece le modalità ed i criteri per la revisione del Piano di classifica consortile sono ancora all'esame degli Uffici regionali e quanto prima verranno approvate dalla Giunta regionale;

CHE, sulla base di dette direttive i Consorzi di bonifica dovranno revisionare i propri Piani di classifica;

CHE, in dette Direttive troverà anche applicazione l'articolo 36 della legge regionale 11 dicembre 1998 n.53, che prevede l'esclusione dalla contribuenza di tutte le zone urbane e la definizione di una convenzione con l'Autorità d'ambito per la regolazione dei rapporti tra Consorzi di bonifica e Gestori dei servizi idrici integrati;

VISTO il verbale della riunione in data 17 maggio 1999 tenutasi presso la sede dell'Assessorato opere e reti di servizi e mobilità, nel quale il Presidente del Consorzio si è impegnato a revocare i ruoli 1999 emessi ed a riemetterli con le stesse modalità di quelli emessi nel 1998, mantenendo comunque la esclusione delle zone urbane già deliberate dal Consorzio stesso ed a trasmettere una dettagliata relazione sugli aspetti procedurali e di legittimità;

VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione del Consorzio, approvata a maggioranza, n.63 in data 19 maggio 1999, con la quale viene stabilito di revocare i ruoli 1999 e di riemetterli con gli stessi criteri di quelli del 1998, fermo restando le esclusioni delle zone urbane già deliberate;

VISTA la relazione trasmessa dal Consorzio in data 24 maggio 1999, firmata dal Direttore dell'Ente, titolata come "Relazione sulla emissione del ruolo di contribuenza 1999;

RILEVATO che il provvedimento consortile n.63/99 di revoca dei ruoli 1999, è scaturito soltanto dopo la ferma presa di posizione dell'Amministrazione regionale e che comunque non sono più tollerabili tali comportamenti inadeguati o sbagliati che creano disturbo proprio nel momento della riforma voluta dalla legge regionale 53/1998;

CHE, la Relazione del Consorzio descrive le metodologie utilizzate per l'emissione del ruolo di contribuenza 1999 in modo molto generico e di larga massima, senza affrontare la questione in modo diretto e, quindi senza esplicare le effettive metodologie da cui è derivato il ruolo 1999;

COSIDERATO, comunque, che i due documenti consortili, la deliberazione di revoca del ruolo e la relazione esplicativa, sono in contrasto tra loro in quanto da una parte si revoca un provvedimento – ritenuto quindi irregolare o inopportuno o inadeguato – e dall'altra si relaziona sulla regolarità e legittimità delle metodologie utilizzate per l'emissione del ruolo di contribuenza 1999;

RILEVATO in definitiva che il Consorzio, puntualmente ogni anno in sede di definizione dei ruoli di contribuenza da emettere compie atti e azioni che poi vengono contestate dall'Amministrazione regionale e poi puntualmente revocati dall'Amministrazione consortile in quanto inadeguati o irregolari;

CHE, nell'attuale fase di applicazione della citata legge regionale 53/1998, che assegna ai Consorzi di bonifica - tramite la stipula di convenzioni con le Province - le attività di realizzazione e manutenzione delle opere idrauliche e di bonifica di preminente interesse regionale nonché il servizio pubblico di manutenzione di alcuni corsi d'acqua, non si possono

consentire comportamenti inadeguati da parte di amministrazioni consortili che potrebbero rendere gli stessi non affidabili a gestire un pubblico servizio;

CHE, comunque, la revoca del ruolo di contribuenza costituisce di per sé un fatto molto grave per l'intera operatività sul territorio del Consorzio, in quanto vengono a mancare o sono introitate con sensibile ritardo le risorse finanziarie necessarie per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, per i quali il Consorzio è chiamato ad operare e quindi ad emettere il ruolo di contribuenza che viene riscosso tramite gli istituti esattori;

RITENUTO di dover procedere all'applicazione dei poteri sostitutivi previsti dall'articolo 29 della legge regionale 21 gennaio 1984 n.4, sciogliendo l'attuale amministrazione ordinaria del Consorzio e nominando il Commissario con il compito di amministrare l'Ente e procedere entro dodici mesi all'indizione delle elezioni dei nuovi organi consortili;

VISTA la legge regionale 11 dicembre 1998, n.53, recante norme sulla "Organizzazione regionale della difesa del suolo", che al secondo comma dell'articolo 15 ha previsto che le competenze in materia di "bonifica, irrigazione e controllo degli atti dei Consorzi di bonifica", siano riunite presso le strutture preposte alla difesa del suolo e la successiva deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 1999, n.2252, che in esecuzione al dettato normativo, ha disposto il trasferimento di dette competenze dal Dipartimento sviluppo agricolo e mondo rurale al Dipartimento opere pubbliche e servizi per il territorio ;

VISTA la legge 15 maggio 1997 n.127;

#### DELIBERA

Le premesse formano parte integrante del presente deliberato.

Di sciogliere gli Organi di amministrazione del Consorzio di bonifica Tevere e Agro romano ai sensi dell'articolo 29 secondo comma della legge 21 gennaio 1984 n.4 e di procedere alla nomina del Commissario nella persona del CLAUDIO CATANIA, nato a Roma il 28.01.1946 e res. a Roma in via Adelasio REA, 45 -

Il Commissario curerà l'amministrazione ordinaria dell'Ente e procederà all'indizione entro dodici mesi, dell'elezione dei nuovi organi consortili.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge 15 maggio 1997 n.127.

IL PRESIDENTE: Edo PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO: Edo Dott. Saverio GIACCIONE

26 MAR 1999

17/5/1999

17/5/1999 1888

DEL 17/5/1999

6r

## REGIONE LAZIO

Assessorato

*Opere e Reti di Servizi e Mobilità*

## RUOLI DI CONTRIBUENZA DEL CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE E AGRO ROMANO

### VERBALE DELLE DECISIONI ASSUNTE NELL'INCONTRO DEL 17/5/1999

Nella riunione tenutasi il 17 maggio 1999 presso l'Assessorato Opere e Reti di Servizi e Mobilità, su convocazione dell'Assessore Meta si sono analizzate le problematiche connesse con l'emissione da parte del CBTAR del ruolo di contribuenza 1999 che ha generato un vero e proprio sommovimento popolare soprattutto nelle zone urbane.

Il Consorzio, pur evidenziando di aver agito in piena legittimità, ha confermato la propria disponibilità, già manifestata con la sospensione dei ruoli disposta il 14.05.1999, ad adottare gli ulteriori provvedimenti che si rendessero necessari.

Sulle questioni procedurali e di legittimità il CBTAR si è impegnato a fornire all'Assessore Meta una dettagliata relazione, che sarà oggetto di successivo esame di merito.

Per rimuovere invece immediatamente le situazioni di generale disagio il Consorzio ha accolto la richiesta della Regione Lazio di revocare i ruoli emessi e di procedere all'emissione per il 1999 di ruoli definiti con gli stessi criteri del 1998 ferma restando naturalmente la esclusione delle zone urbanizzate che non si avvalgono dei benefici di bonifica già deliberata dal Consorzio stesso.

Il Consorzio si è impegnato, in proposito, a dare immediata comunicazione all'utenza.

Si è infine convenuto sulla priorità fondamentale della applicazione tempestiva delle riforme contenute nella legge 53/98 che dovrà essere operativa a partire dal 2000 rimuovendo alla radice i problemi che ancora una volta si sono manifestati.

CONSORZIO DI BONIFICA  
TEVERE E AGRO ROMANO

*Il Direttore Generale*  
F.to: Mario Ceci

*Il Presidente*  
F.to: Mario Minozzi

REGIONE LAZIO  
Assessorato Opere e Reti di Servizi e Mobilità  
*Il Direttore di Dipartimento*  
F.to: Ing. Raimondo Besson

*L'Assessore*  
F.to: Michele Meta

2839

• 80

4

## CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE E AGRO ROMANO

Via del Viminale, 11<sup>a</sup> - 00187 Roma

**DELIBERAZIONE N. 63/99**

Positz [-C-1]

**VERBALE DELLA RIUNIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
TENUTASI IL GIORNO 19 MAGGIO 1999**

L'anno mille novecentonovantanove il giorno 19 del mese di maggio alle ore 9.30 presso la sede del Consorzio in Via del Viminale n. 23, convogli con telegramma del 18 maggio 1999, si sono riuniti i Signori:

Dr. Mario Minuzzi	Presidente
Sig. Mario Palopoli	Vice Presidente
Sig. Rosaline Capobianchi	Membro
Dott. Enrico Certonati	"
Sig. Ferdinand Francesco Camina	"
Sig. Michele Cocena	"
Sig. Eligio Di Marzantello	"
Dott. Filippo Gaspari	"
Sig. Renni Giuliano	"
Ing. Paolo Morelli	"
Ing. Stefano Pertini	"
Sig. serimo Petrucci	"
Sig. Giandomenico Schiavetti	"
Geom. Giacomo Tazzi	"
Dott. Amelio Zebelloni	"
Sig. Leopoldo Zerb	"
Sig. Loris Strufaldi	"
Sig. Claudio Sartorius	"
Dott. Giandomenico Renga	"
Dott. Michele Lanza	"

Dr. Céline Attané  
Dr. Muriel Legras  
Dr. Fabrice Gobin

PRESIDIUM	ASSENT
19-5-00	19-5-00
F	A

per discutere e definire sul mercato.

## ORDINE DEL GIORNO

## OMISSIONS

- (1) Ryoko 1999. All rights reserved.

## OMISSIONS

Presented at Disease Data Mart Conf.

La Dott.ssa Antonella Bruno, Capo Settore Segreteria e Affari generali partecipa quale Segretario. La segretaria validi per termini d'ufficio 18 dicembre 2000.



**DELIBERAZIONE N. 63/99**

**Posizione:** I-C-I

**OGGETTO:** Ruoli 1999 - Revoca.

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**VISTA** la L.R. 21/1/1984, n. 4;

**VISTA** la L.R. 7/10/1994, n. 50;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 59/98 del 18-28/12/98 con la quale si è proceduto all'adeguamento del vigente Piano di Classifica per il riparto delle spese consorziali approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 16/9/92 n. 474 ed alle sopravvenute disposizioni di legge, alla sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 8960/96, nonché alle direttive regionali emanate con D.G. n. 58/8 del 9/11/98;

**CONSIDERATO** che i criteri di riparto come sopra revisionati hanno fatto emergere, rispetto al 1998, notevoli differenze nella distribuzione contributiva tra le proprietà consorziate con particolare riferimento alle zone del comprensorio altamente urbanizzate;

**VISTA** la propria deliberazione n. 63/99 del 14 maggio 1999 con la quale è stato disposto, nelle more di accertamenti tecnici nel calcolo della contribuenza e nell'interesse dei consorziati, la sospensione cautelativa del ruolo 1999;

**ATTESO CHE** con la stessa deliberazione è stato dato mandato alla Presidenza e alla Direzione di prendere contatti con i responsabili regionali per evidenziare gli aspetti tecnici e metodologici relativi alle direttive emanate dalla Regione;

**PRESO ATTO** dell'esito dell'incontro avvenuto in data 17 maggio 1999 con l'Assessore Michele Meta presso l'Assessorato Opere e Reti di Servizi e Mobilità, durante il quale sono state analizzate le problematiche connesse con l'emissione del ruolo di contribuenza 1999;

**PRESO ATTO** che la Regione, tramite l'Assessore Meta, ha chiesto al Consorzio, nelle more della applicazione della riforma contenuta nella L.R. 53/98 - assolutamente prioritaria rispetto alle direttive emanate - che sarà comunque operativa a partire dal 2000, di congelare la situazione contributiva al 1998 e di revocare conseguentemente i ruoli emessi procedendo all'emissione, per il 1999, di ruoli definiti con gli stessi criteri del 1998, fermo restando le esclusioni dalla contribuenza delle zone urbanizzate che non si avvalgono delle opere e dei servizi di bonifica già deliberate dal Consorzio;

**A MAGGIORANZA**, astenuti: Consiglieri Ronga, Strafaldi e Schiavetti; contrari: i Consiglieri Tozzi, Lepre e Gasparti;

**DELIBERA**

Le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato:

Di accogliere la richiesta della Regione di revocare i ruoli emessi procedendo all'emissione, per il 1999, di ruoli definiti con gli stessi criteri del 1998, fermo restando le esclusioni dalla contribuenza delle zone urbanizzate che non si avvalgono delle opere e dei servizi di bonifica già deliberate dal Consorzio.

Di dare immediata comunicazione della citata revoca alla contribuenza.

Di presentare, come richiesto dall'Assessore Meta, dettagliata relazione sulle procedure adottate che dovrà essere preventivamente esaminata dal Consiglio nella riunione già fissata per il giorno 27 maggio 1999.

La presente deliberazione non è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 14 della L.R. 22/5/97, n. 11.

**OMISSIONIS**




Dopo di che non essendovi altro da discutere e deliberare si dichiara sciolta la seduta alle ore 13.45.

IL SEGRETARIO  
(Dott.ssa Antonella Bueno)


IL PRESIDENTE  
(Dott. Mario Minozzi)

Referito di pubblicazione: Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione nell'Albo consortile.

IL SEGRETARIO  
(Dott.ssa Antonella Bueno)



Per copia conforme  
IL SEGRETARIO  
(Dott.ssa Antonella Bueno)



# CONSORZIO BONIFICA TEVERE AGRO ROMANO

## RELAZIONE SULLA EMISSIONE DEL RUOLO DI CONTRIBUENZA 1999

### PREMESSA

L'attuale Consorzio di Bonifica Tevere Agro Romano nasce dalla fusione dei Consorzi di Bonifica "Agro Romano", "Ostia e Maccarese" e "Media Valle Tevere".

**Il Piano di Classifica e di Riparto delle spese consortili** attualmente in vigore per l'Ente è quello che i tre consorzi hanno messo a punto nel giugno 1991 prima della fusione avvenuta nel 1996.

Tale Piano è stato approvato dal Consiglio Regionale del Lazio con deliberazione n. 474 del 16/9/1992.

Esso prevede l'assegnazione ai singoli bacini idraulici rientranti nel comprensorio consortile di un *indice idraulico* che, pur non rappresentando il *beneficio* assoluto che ciascun immobile trae dall'attività di bonifica né quantificando il beneficio presunto relativo; cioè i diversi gradi di beneficio che i vari immobili ricevono in rapporto agli altri.

Il Piano in particolare individua, in via preliminare, *indici di intensità* (diversa entità delle opere necessarie in ciascun bacino), *indici di soggiacenza* dei terreni (diversa situazione di pericolosità dei terreni nell'ambito di ciascun bacino) e *indici di comportamento* (comportamento degli immobili rispetto al deflusso delle acque in ciascun bacino).

La composizione dei sopracitati indici fornisce l'*indice idraulico* finale cioè il beneficio presunto derivante dalle opere idrauliche ai vari immobili ricadenti nel comprensorio.

L'*indice economico* misura la diversa entità del valore fondiario o del reddito suscitato dall'attività di bonifica ed è rappresentato dai valori dei redditi domenicali e delle rendite catastali dei vari immobili ricadenti nel comprensorio rettificati, ove necessario, da adeguati parametri.

Al momento della fusione la situazione era la seguente:

- Il Consorzio di bonifica Agro Romano aveva applicato dal 1994 il citato Piano di classifica approvato dal Consiglio Regionale.
  - Il Consorzio di bonifica di Ostia e Maccarese non era riuscito a dare applicazione al Piano di Classifica di cui trattasi in quanto mancava nei dati dell'archivio catastale l'*indice economico* ("Redditi domenicali" e "Rendite catastali").
- Autorizzato dalla Regione Lazio il Consorzio di Ostia e Maccarese ha continuato ad applicare il Piano di Classifica elaborato nel 1965 che prevedeva la ripartizione della spesa per "superficie" per quanto riguarda i terreni, mentre per i fabbricati la ripartizione veniva fatta a vano, a mq ovvero a me.

- Il Consorzio di bonifica della Media Valle Tevere aveva continuato ad applicare i criteri previgenti al Piano di classifica approvato dal Consiglio Regionale.  
Il calcolo della contribuenza veniva fatto quindi applicando una "tariffa" fissa ad ettaro o frazione di ettaro differenziata a seconda che si trattava di mettere a contribuenza terreni di collina ovvero terreni di pianura.  
Non erano assoggettati a contribuzione gli immobili extragricoli.  
Il gettito complessivo del nucleo era costante nel tempo per un importo complessivo di circa 185 milioni di lire.

Si era quindi di fronte a tre realtà distinte gestite in modo diverso tra di loro.

Con la fusione, formatosi un unico Ente, è emersa la necessità di dare una corretta e completa applicazione al Piano di Classifica approvato dal Consiglio regionale con la deliberazione 16/9/1992 n. 474 per creare una base generale, unica ed univoca per una ripartizione perequata della spesa.

#### L'EVOLUZIONE NORMATIVA E LE DISPOSIZIONI REGIONALI PER L'ADEGUAMENTO DEI PIANI DI CLASSIFICA PER IL RIPARTO DELLA SPESA.

Alcune sentenze della Suprema Corte di Cassazione hanno inciso profondamente sul concetto di "beneficio" che gli immobili devono ricevere dall'attività di bonifica per poter essere assoggettati a contribuzione.

In particolare la sentenza della Suprema Corte a Sezioni riunite n. 8960 in data 15 ottobre 1996 ha disposto che ai fini della legittimità dei contributi di bonifica è ininfluente la natura agricola o extra agricola degli immobili ma è indispensabile che si tenga conto del beneficio che i medesimi ricevono dai servizi e dall'attività di bonifica e che tale beneficio deve essere diretto, potenziale e generale (non generico), conseguito o conseguibile purché si riferisca all'immobile e che il vantaggio può essere generale e cioè riguardare un insieme rilevante di immobili.

*L'onere della prova e la misura del grado di beneficio conseguito è a carico dei consorzi, i quali per avere utile di esazione devono evidenziare riscontri concreti a giustificazione delle loro richieste.*

Alla sentenza, che ha avuto un forte impatto sui criteri di riparto della contribuenza dei consorzi di bonifica, hanno fatto riferimento nella presentazione delle loro opposizioni i consorziati (specie extra agricoli) che si ritenevano ingiustamente vessati dalla impostazione consorziile.

La stessa Regione Lazio nel dicembre di intervenire e tramite l'Assessorato Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale con nota 2 settembre 1997 prot. 33499 (ALLEGATO 1), ha invitato i consorzi ad adeguare i propri Piani di Classifica a quanto disposto dalla sentenza.

A seguito della nota vicenda relativa al "ruolo aggiuntivo" emesso dal Consorzio nel settembre 1997 a carico di consorziati ricadenti quasi esclusivamente nelle zone urbane che fino a quel momento per il disordine del catasto erariale erano sfuggiti all'imposizione, il Presidente della Giunta Regionale, preso atto nel parere della Commissione interassessorile nominata dalla Giunta

Regionale con deliberazione n. 5963 del 30 settembre 1997, con nota in data 17 dicembre 1997 prot. 14842 (ALLEGATO 2) difrìò il Consorzio a:

1. "Annullare, in quanto illegittima, la deliberazione consortile di approvazione del ruolo suppletivo e conseguentemente le somme già incassate devono essere restituite, valutando la possibilità di effettuare la restituzione mediante sgravi corrispondendo con quanto sarà iscritto nel ruolo 1998;"
2. "Dare applicazione immediata all'art. 3 della L.R. 21/84. Il Consorzio deve procedere all'esclusione delle zone urbane e di espansione urbana dal perimetro consortile e quindi dall'onere contributivo, con eccezione di quelle zone urbane e di espansione urbana che si avvalgono dei benefici delle opere o dei servizi di bonifica;"
3. "Eliminare immediatamente dai Piani di classifica gli indici relativi alla gestione e manutenzione dei bacini soggetti a sollevamento meccanico. Comunque, per una completa e razionale "trivisitazione" del Piano di classifica per adeguarlo alla sentenza della Corte di Cassazione 8960/96, è opportuno e necessario dare seguito a quanto sollecitato dall'Assessorato Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale con la nota prot. 3499 del 12 settembre 1997 (vedi ALLEGATO 1)."

Il Consorzio ha puntualmente provveduto ad attuare quanto dispeso dal Presidente della Giunta Regionale con provvedimenti n. 36/98 del 23 marzo 1998 e 38/98 del 29 aprile 1998 (ALLEGATI 3 e 4).

In particolare:

- Per quanto riguarda il punto 1, con provvedimento del Consiglio di Amministrazione in data 23 marzo 1998 n. 36/98 ha provveduto ad annullare la deliberazione di approvazione del ruolo aggiuntivo settembre 1997 e a rimborsare ai contribuenti le somme versate.
- Per quel che riguarda il punto 2 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio con provvedimenti n. ro 39/98 del 24 maggio 1998 e n.ri 45/98, 46/98, 47/98, 49/98, 50/98, 51/98 e 52/98 in data 2 luglio 1998 ha proposto, ai sensi del 3<sup>o</sup> comma dell'art. 3 della L.R. 21 gennaio 1984, n.4 la esclusione parziale e totale dal perimetro contribuente delle aree urbane e di espansione urbana ricadenti rispettivamente nei comuni di Formello, Campagnano, Sacrofano, Ladispoli, Cerveteri, Fiumicino, Anguillara, Guidonia, Io fa, Roma-Ostia Lido.  
Tutti i sopracitati provvedimenti sono stati approvati dalla Giunta Regionale con deliberazioni in data 2 luglio 1998.
- Per quel riguarda il 3 punto il censotzio ha provveduto, con decorrenza dal ruolo 1998, ad eliminare gli indici relativi alla gestione e manutenzione dei bacini soggetti a sollevamento meccanico.  
Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio,oltre con provvedimento 38/98 del 29 aprile 1998 ha assunto l'impegno, ribadito nei successivi provvedimenti n.ri 39/98, 45/98, 46/98, 47/98, 49/98, 50/98, 51/98, 52/98, di "trivisitare" il Piano di Classifica per adeguarlo alla sopravvenuta sentenza della Suprema Corte di Cassazione 8960/96.

Quando con provvedimento n. 5818 del 3 novembre 1998 (ALLEGATO 5) la Giunta Regionale ha approvato le "Directive preliminari sui criteri, metodologie ed indirizzi per la revisione dei Piani di classifica dei Consorzi di bonifica del Lazio" impegnando i Consorzi a


dato la più tempestiva attenzione. Il Consorzio, che aveva già avviato la "rivedizione", si è attivato per poterle applicare tramite specifiche attività supplementari, propedeutiche all'emissione del ruolo 1999.

In particolare il Consorzio ha operato per definire in linea con le "Direttive" emanate:

- **La ridlimitazione dei bacini e raggruppamento dei medesimi in zone omogenee per caratteristiche fisiche e per tipologia/intensità di intervento consortile** basata su indagini specifiche, propedeutiche alla stesura del Piano Generale di Bonifica, ed ha trovato termine in tempo utile per essere applicata fin dal ruolo 1999;
- **La riorganizzazione della spesa effettuata sulla base dell'attività consortile e raggruppata per zone omogenee, viste come "Centri di costo";**
- **La rideterminazione degli indici di beneficio sulla base di elementi oggettivi derivanti dal Piano Generale di Bonifica.**

Le attività svolte sono state organizzate come segue:

- **Predisposizione della cartografia di classifica di base secondo gli elementi oggettivi desunti dal Piano Generale di Bonifica;**  
Sono stati definiti i seguenti macro-bacini o zone omogenee:
  1. Santa Severa
  2. Cerveteri - Ladispoli
  3. Arcone
  4. Galeria
  5. Macenese
  6. Ostia - Castel Porziano
  7. Cassia - Ullania
  8. Media Valle Tevere Nata
  9. Media Valle Tevere Sud
  10. Bifida
  11. Guidonia
  12. Malafede - Ardeatina
- **Definizione dei parametri oggettivi utilizzabili per la perimetrazione e la classificazione delle zone di soggiacenza;**
- **Elaborazione (con mediazione) dei parametri per l'unità di applicabilità minima individuata, in base ai dati in possesso al momento delle lavorazioni, nel Foglio Catastale;**
- **Determinazione dell' indice di soggiacenza considerando i seguenti parametri significativi: altimetrici, pendenze relivometrica, pluvimetrica, rischio di esondazione;**
- **Determinazione dell' indice di comportamento idraulico;**



- Calcolo dell'indice di beneficio ed individuazione delle zone a diversi gradi di beneficio;
- Individuazione ed evidenza delle zone non beneficate;
- Verifica della congruenza dei coefficienti di beneficio tramite simulazione del ruolo.

Il lavoro di "rivisitazione" è stato preceduto ed accompagnato da una intensa attività di riorganizzazione, unificazione, aggiornamento ed integrazione della banca dati degli archivi catastali che ha costituito l'elemento indispensabile per una corretta e generale individuazione della base imponibile.

Le metodologie e soluzioni adottate appaiono assolutamente rispettose del Piano di Classifica approvato dal Consiglio regionale con la deliberazione n. 474 del 16/9/1992 che risulta quindi applicato in forma unitaria. I criteri adottati appaiono inoltre conformi alle "Direttive" regionali garantendo una precisa dimostrazione "**del beneficio diretto**" elemento indispensabile in relazione all'imprescindibile disposto della nota sentenza della Corte di Cassazione 8960/96 la cui corretta applicazione, tra l'altro, cauterela il Consorzio da opposizioni da parte di singoli Consorziati e/o Enti diversi e/o Associazioni di Categoria.

Roma, 24 maggio 1999

IL DIRETTORE  
(Dott. Mario Ceci)



# REGIONE LAZIO

Assessorato

*Sviluppo del Sistema Agricolo  
e del Mondo Rurale*

ALLEGATO 1

112 SET. 1997

Settore 64

prot. 63499

Associazione Regionale delle Bonifiche  
c/o Consorzio di Bonifica Pratica di Mare  
Via Fosso Pratica di Mare  
00040 ARDEA

Consorzio di Bonifica Val di Paglia Superiore  
01021 ACQUAPENDENTE

Consorzio di Bonifica Maremma Etrusca  
Via G. Garibaldi, 7

01016 TARQUINIA

Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano  
Via del Viminale, 43  
00184 ROMA

Consorzio di Bonifica di Pratica di Mare  
Via Fosso Pratica di Mare  
00040 ARDEA

Consorzio di Bonifica Agro Pontino  
Corso G. Matteotti, 101  
04100 LATINA

Consorzio di Bonifica n.6 Piana di Fondi  
Viale Piemonte, 140  
04022 FONDI

Consorzio di Bonifica Sud di Anagni  
Vicolo Cellacchio, 1  
03012 ANAGNI

Consorzio di Bonifica Conca di Sora  
Via S. Rosalia, 22  
03039 SORA

Consorzio di Bonifica Valle del Liri  
Via G.B. Vico, 6  
03043 CASSINO

Consorzio della Bonifica Reatina  
Via delle Orchidee, 20

REGIONE LAZIO

SEGUE ALLEGATO A

**Assessorato  
Sviluppo del Sistema Agricolo  
e del Mondo Rurale**

12 SET. 1997

prob. 03499

*OGGETTO: Contributi consortili. Adeguamento piani di classificd alle ultime sentenze della Corte di Cassazione.*

In più occasioni è stata rappresentata ai legali rappresentanti dei Consorzi in indirizzo e dell'Associazione regionale delle bonifiche la esigenza di adeguare i piani di classifica, ai fini della determinazione dei contributi a carico dei consorziati, a quanto sentenziato dalla Corte Suprema di Cassazione a sezioni unite con provvedimenti n.8957 e n.8960 del 14 ottobre 1996. <sup>1</sup>

*Con la presente si sollecita formalmente a provvedere, ciascuno per la parte di propria competenza, affinché i piani di classifica attualmente vigenti siano adeguati a quanto previsto dalle sentenze sopra richiamate e conseguentemente la prossima emissione delle nuove cartelle per il pagamento dei contributi di bonifica risultino conformi ai criteri nelle stesse sentenze specificati.*

Ove non sia possibile portare a termine i lavori per una radicale reimpostazione e redifinizione dei piani di classifica prima della emissione delle suddette cartelle è opportuno comunque che i Consorzi addivengano agli adeguamenti richiamati al precedente capoverso, in tempo utile per la emissione delle cartelle entro la fine del corrente anno.

Si richiama l'attenzione su quanto rappresentato, tenuto conto anche delle aspettative rappresentate da vari consorziati con riferimento alle sentenze in argomento.

*L'ASSESSORE  
MAURIZIO FEDERICO*

myrio.

*Contrib.cons.*  
gv

*Al Presidente  
della Giunta Provinciale di Lazio  
A.S.R.*

ALLEGATO 2

17 DIC. 1997

Al Presidente  
del Consorzio di Bonifica  
Tevere e Agro Romano

R O M A

Consorzio	10731	S.C. 1
Pro. n.		
Datato	23 DIC. 1997	

Oggetto: ruolo suppletivo emesso per l'anno 1997 dal Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano - Atto di difesa.

Come è noto, a seguito della mozione n. 79 del 17 settembre 1997 del Consiglio Regionale, la Giunta, con deliberazione n. 5963 del 30 settembre 1997, ha nominato una apposita Commissione interassessorile con il compito di verificare la regolarità del ruolo suppletivo emesso per l'anno 1997 da codesto Consorzio, accettare la legittimità della richiesta dei tributi stessi e la consistenza del ruolo anche alla luce del fatto che gli immobili agricoli ed extragricoli, come sancito dalla Suprema Corte di Cassazione, sono assoggettabili alla contribuzione di bonifica solo in presenza ed in ragione dei benefici diretti ricevuti.

La predetta Commissione ha riscontrato che "mentre il ruolo ordinario 1997 è stato riaperto ed emesso sulla base della spesa prevista nel bilancio preventivo 1997, il ruolo suppletivo di cui si tratta è stato ripartito ed emesso senza tale previsione (in assenza di una variazione di bilancio che determinasse il nuovo fabbisogno e conseguentemente le nuove entrate con cui farvi fronte). È stata pertanto seguita una procedura in evidente contrasto con l'art. 8 del DPR 947/1962 e l'art. 26 dello Statuto. Né si ritiene che la successiva variazione di bilancio abbia scatenato tale situazione: il Consorzio ha infatti emesso il ruolo di contribuenza suppletivo, determinando delle entrate ulteriori rispetto a quelle previste in bilancio, in parte già intitivate, sulla base di atti (deliberazione del Presidente n. 30/97 e Comitato esecutivo n. 88/97) privi del necessario presupposto di legittimità (previsione di bilancio). Tali atti sono, quindi, illegittimi.

Si rileva, peraltro che, posta la piena legittimazione del Consorzio alla ricerca e quindi al reperimento dei dati catastali di nuovi consorziati rientranti nel territorio consortile che in passato non è stato possibile sottoporre a contribuenze, tale reperimento, deve essere finalizzato ad una più equa imposizione che interessi tutti i consorziati, e non all'ottenimento di maggiori introiti fini a se stessi anche se, nella fattispecie, con atto successivo sono stati destinati ad interventi di manutenzione ordinaria.

*Il Presidente  
della Giunta Regionale dell'Umbria*

*ALLEGATO 2*

Certamente, più numerosi sono i consorziati, minore sarà mediamente l'imposto unitario del tributo. L'imposto complessivo del ruolo non viene, quindi, influenzato dal numero dei consorziati, ma dall'ammontare delle risorse da destinare, in sede di bilancio, allo svolgimento dei fini istituzionali.

La metodologia da seguire, ai sensi della vigente legislazione in materia, è quella di determinare prima il fabbisogno dell'Ente in sede di formazione del preventivo e dopo provvedere alla ripartizione della spesa in base agli indici del Piano di classifica fra tutti i consorziati.

La Giunta regionale, alla cui valutazione sono state sottoposte le conclusioni della Commissione, nella seduta del 16 dicembre c.a. rigiene già.

1. debba essere annullata, in quanto illegittima, la deliberazione consorziale di approvazione del ruolo supplementare e conseguentemente le somme già incassate devono essere restituite, valutando la possibilità di effettuare la restituzione mediante sgravi compensando con quanto sarà iscritto nel ruolo del 1998;
2. debba essere data applicazione immediata all'art. 3 della l.r. 4/84. Il Consorzio deve procedere all'esclusione delle zone urbane e di espansione circostante dal perimetro consorziale e quindi dall'onere contributivo, con eccezione di quelle zone urbane e di espansione urbana che si rivolgeranno ai benefici delle opere o dei servizi di bonifica;
3. devono essere eliminati immediatamente dai Piani di classifica gli indici relativi alla gestione e manutenzione dei bacini soggetti a sollevamento meccanico. Comunque, per una completa e razionale "rivedizione" del piano di classifica per adeguarlo alla sentenza della Corte di Cassazione, è opportuno e necessario dare seguito a quanto sollecitato dall'Assessorato Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale con la nota prot. 3499 del 12 settembre 1997.

Si invita pertanto a S.V. ad adottare i provvedimenti necessari dandone con la massima sollecitudine comunicazione a questa Presidenza restando inteso che, in caso contrario, si procederà a norma dell'art. 29 della l.r. 4/84.

*Pietro Badaloni*



# ALLEGATO 3

## CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE E AGRO ROMANO

(già Consorzio di Bonifica e Tevere, nato dalla fusione del Consorzio di Bonifica dell'Agro Romano, di Orte e Macerata e della Media Valle del Tevere)

Via dei Viminale n. 43 - 00184 Roma

DELIBERAZIONE N. 56/98

POSIZ. I-C-1

### VERBALE DELLA RIUNIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE TENUTASI IL GIORNO 23 MARZO 1998

L'anno millenovectentonovantotto il giorno 23 del mese di marzo alle ore 9 e minuti trenta presso la sede del Consorzio in Via dei Viminale n. 43, convocati per motivi di urgenza con telegramma n. 41/9C del 19/03/1998 si sono riuniti i Sig.:

Dr. Mario Minezzi	Presidente
Sig. Mario Palone	Vice Presid.
Sig. Rosolino Caprioli	Membro
Dott. Enrico Cartoni	"
Sig. Ferdinando Francesco Cerutti	"
Sig. Michele Coletta	"
Sig. Eligio Di Mazzantonio	"
Dott. Filippo Gaspari	"
Sig. Remo Giuliani	"
Dott. Roberto Marsicola	"
Ing. Paolo Morelli	"
Ing. Stefano Petrini	"
Sig. Settimio Petrucci	"
Geom. Gino Tozzi	"
Dott. Amedeo Zamberoni	"
Sig. Lorenzo Zarzi	"
Sig. Loris Strafaldi	"
Sig. Claudio Salvucci	"
Dott. Gianfranco Renga	"
Dott. Michele Lepre	"

PRESENTI	ASSENTI
P	
P	
P	
"	
"	
"	
"	A
"	A
"	
"	
"	A
"	
"	A
"	
"	A
"	
"	
"	
"	
"	
"	
12	8

per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

- 1) Impugnazione lettera Presidente Badaloni - Comunicazioni urgenti del Presidente - Determinazioni.

È presente il Direttore Dott. Mario Ceci che svolge le funzioni di segretario.

Assenti giustificati: Sig. Coletta, Sig. Di Mazzantonio, Dott. Marsicola, Ing. Petrini, Sig. Petrucci, Sig. Zarzi, Sig. Strafaldi e Dott. Renga.

Per il Collegio dei Revisori dei conti sono presenti: Dott. Cesare Attanasio, Rag. Fabio Portari, Dott. Paolo Polegri.

La riunione è valida a termini dell'art. 38 dello Statuto.

OMISSIS

**DELIBERAZIONE N. 36/98**

Posizione: I-C-1

**OGGETTO:** Determinazioni conseguenti alla diffida del 17.12.1997 del Presidente della giunta Regionale del Lazio - Pietro Badaloni.

**II. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**VISTO** lo statuto consortile;

**VISTA** la L.R. 21.1.1984, n. 4;

**VISTA** la L.R. 7/10/94, n. 50;

**VISTO** l'atto di diffida in data 17.12.97 prot. 14842 con il quale il Presidente della Giunta regionale del Lazio Pietro Badaloni rappresenta al Consorzio che:

1. - debba essere annullata, in quanto illegittima, la deliberazione consortile di approvazione del ruolo suppletivo e conseguentemente le somme già incassate devono essere restituite, valutando la possibilità di effettuare la restituzione mediante sgravi compensando con quanto sarà iscritto nel ruolo del 1998;
2. - debba essere data applicazione immediata all'art. 5 della L.R. 4/84. Il Consorzio deve procedere all'esclusione delle zone urbane e di espansione urbana dal perimetro consortile e quindi dall'onere contributivo, con eccezione di quelle zone urbane e di espansione urbana che si avvalgono dei benefici delle opere o dei servizi di bonifica;
3. - devono essere eliminati immediatamente dai Piani di classifica gli indici relativi alla gestione e manutenzione dei bacini soggetti a sollevamento meccanico. Comunque, per una completa e razionale "rividazione" del Piano di classifica per adeguarlo alla sentenza della Corte di Cassazione, è opportuno e necessario dare seguito a quanto sollecitato dall'Assessorato Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale con la nota prot. 3499 del 12 settembre 1997;

**PRESO** atto che il Presidente della Giunta Regionale del Lazio, a conclusione della sopracitata nota, invita il Presidente del Consorzio ad adottare i provvedimenti necessari dandone con la massima sollecitudine comunicazione restando inteso che, in caso contrario, si sarebbe proceduto a norma dell'art. 29 della L.R. 4/84;

**VISTA** la bozza del verbale della riunione tenutasi presso la sede della Giunta Regionale il 5 febbraio 1998, presenti per la Regione Lazio il Dott. Fabrizio Clementi, l'Ing. Raimondo Besson e il Dott. Armando Ferlicca e per il Consorzio il Presidente Dott. Mario Minozzi ed i Consiglieri Sig. Tozzi Gino e Dott. Amedeo Zabberoni;

**ATTESO** che la citata bozza di verbale testualmente prevede:

"Per quanto riguarda il primo punto:

il Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano procederà alla revoca formale della deliberazione di C.D.A. n. 24 del 21 ottobre 1997.

Con la deliberazione di revoca saranno dichiarati nulli gli effetti prodotti dalla citata deliberazione n. 24 del 21.10.97 e sarà disposta la restituzione dei ruoli già incassati anche mediante compensazione con i ruoli consortili del 1998.

Il Consorzio si riserva di verificare la possibilità di omettere ruoli di contribuenza, riferiti ad anni pregressi, a carico di soggetti che rientrano nel perimetro consortile ed iscrivibili nei ruoli consortili nel rispetto delle vigenti normative.

Per quanto riguarda il secondo punto:

Il Consorzio procederà all'esclusione della contribuenza 1998 delle zone urbane e di espansione urbana secondo quanto previsto dall'art. 5 della legge 4/84

Allo scopo di accelerare le procedure di competenza del Consorzio, la Regione Lazio si farà carico di convocare un incontro con i Comuni maggiormente interessati (Roma, Ladispoli, Fiurucino) ai fini della individuazione delle zone urbane o di espansione urbana interessate.

Per quanto riguarda il terzo punto:

Il Consorzio dichiara di avere già operato in adempimento".

VISTO il proprio provvedimento 1/98 del 22.01.1998;

PRESO ATTO della volontà espressa nell'atto di diffida e della insistenza successivamente espressa nelle riunioni ulteriori;

CONSIDERATO che è rimasta ferma l'esplicita alternativa figurante nella parte dell'atto di diffida nel senso di procedere alla nomina del Commissario;

CONSIDERATA la pressante esigenza di evitare una siffatta eventualità;

ACCERTATA peraltro, a scoglimento della riserva formulata nella bozza di verbale del 5 febbraio 1998, la possibilità, anzi l'obbligo, di emettere ruoli di contribuenza riferiti ad anni pregressi essendo la prescrizione determinabile in cinque anni ai sensi dell'art. 20/18 C.C.;

**ALL'UNANIMITÀ**

### DELIBERA

Le premesse fanno parte integrante ed essenziale del presente deliberato:

Di approvare il verbale della riunione tenutasi il 5.02.1998 presso la sede della Giunta Regionale qui di seguito riportato:

#### "VERBALE DELLA RIUNIONE TENUTASI PRESSO LA SEDE DELLA GIUNTA REGIONALE IL 5 FEBBRAIO 1998 ORE 10.00

OGGETTO: Consorzio Bonifica Tevere e Agro Romano -Ruolo suppletivo emesso per l'anno 1997.

RIFERIMENTI: - verbale commissario intercessorio in data 12 novembre 1997.

- atto di diffida ed adempire del Presidente della Giunta Regionale prot. 14842 del 17.12.97.
- nota del Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano del 2.03.1998.

PRESENTI:

per la Regione Lazio: Dott. Fabrizio Clementi, Ing. Raimondo Besson, Dott. Armando Ferlicca.

Per il Consorzio: Presidente Mario Minozzi - Consiglieri Tezzi Gino e Zabboroni Amedeo.

Dopo un'ampia discussione di carattere generale sul merito e sulle procedure adottate, relativamente ai problemi posti nei tre punti indicati nella nota del Presidente della Giunta Regionale n. 14842 del 17.12.97 si è convenuto quanto segue:

Per quanto riguarda il primo punto:

il Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano procederà alla revoca formale della deliberazione di C.D.A. n. 24 del 21 ottobre 1997.


Con la deliberazione di revoca saranno dichiarati nulli gli effetti prodotti dalla citata deliberazione n. 24 del 21.10.97 e sarà disposta la restituzione dei ruoli già incassati anche mediante compensazione con i ruoli consortili del 1998.

Il Consorzio si riserva di verificare la possibilità di emettere ruoli di contribuenza, riferiti ad anni pregressi, a carico di soggetti che rientrano nel perimetro consortile ed iscrivibili nei ruoli consortili nel rispetto delle vigenti normative.

Per quanto riguarda il secondo punto:

Il Consorzio procederà all'esclusione della contribuenza 1998 delle zone urbane o di espansione urbana secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge 4/84.

Allo scopo di accelerare le procedure di competenza del Consorzio, la Regione Lazio si farà carico di convocare un incontro con i Comuni maggiormente interessati (Roma, Ladispoli, Fiurucino) ai fini della individuazione delle zone urbane o di espansione urbana interessate.



SEGUENTE ALLEGATO 3

Per quanto riguarda il terzo punto:

Il Consorzio dichiara di avere già operato in adempimento".

Di revocare la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 24 del 21 ottobre 1997 dichiarando conseguentemente nulli gli effetti della medesima e di restituire le somme già incassate;

Di dare mandato agli uffici di procedere alla restituzione delle somme incassate con il titolo aggiuntivo "emissione settembre 1997 anche mediante compensazioni per i tributi del 1998 prendendo immediati accordi con il Servizio Riscossione Tributi.

Di dare riandato al Comitato esecutivo di procedere, nel rispetto delle vigenti normative e dei termini di prescrizione dell'anno circostante, al recupero di contributi a carico di soggetti che rientrano nel perimetro consorziale ed iscrivibili nei ruoli consorzi.

La presente deliberazione non è soggetta al controllo degli organi regionali ai sensi dell'art. 14 della L.R. 11/97.

Dopo di che non essendovi altro da discutere o deliberare si dichiara sciolta la seduta alle ore 15,30.

IL SEGRETARIO DELLA RIUNIONE

(Dott. Mario Ceci)

IL PRESIDENTE

(Dott. Mario Minozzi)

Referito di pubblicazione: Il sottoscritto dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo consorziale dal giorno 25.03. al giorno 28.03.1998 ~~in corso~~

IL SEGRETARIO DELLA RIUNIONE

(Dott. Mario Ceci)

Per copia conforme

IL SEGRETARIO  
(Dott. Mario Ceci)

ALLEGATO 4

## CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE E AGRO ROMANO

(già Consorzio di bonifica n. 3 derivante dalla fusione dei Consorzi di Bonifica dell'Agro Romano, di Ostia e Mazzarese e della Media Valle del Tevere)

Via del Viminale n. 43 - 00184 Roma

**DELIBERAZIONE N. 38/98**

POSIZ. 3-A-13

**VERBALE DELLA RIUNIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
TENUTASI IL GIORNO 29 APRILE 1998**

L'anno millenoequentonovantotto il giorno 29 del mese di aprile alle ore 9 e minuti trenta presso la sede de' Consorzio in Via del Viminale n. 43, convocati con raccomandata del 20 aprile 1998 prot. 4108, si sono riuniti i Sigr.

	PRESENTI	ASSENTI
Presidente	P	
Vice Presid.	P	
Membro	P	
"	P	
"	P	
"	P	
"	P	
"	P	
"	A	
"	P	
"	A	
"	A	
"	P	
"	A	
"	P	
"	P	
"	P	
"	A	
"	P	
"	P	
"	P	
"	A	
"	P	
"	P	
"	P	

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO  
OMISSIS

?) Deliberazione consiliare del 23 marzo 1998 n. 56/98 di revoca ruolo aggiuntivo 1997; Esame sviluppi situazione - Determinazie

## OMISSIONS

E' presente il Direttore Dott. Mario Ceci che svolge le funzioni di segretario.

Assenti giustificati: Dott. Gasparrini, Ing. Morelli, Dott. Marsicola, Ing. Petrini, Sig. Zotti, Sig. Salvucci.

Per il Collegio dei Revisori dei conti sono presenti: Dott. Cesare Attanasio, Rag. Fabio Portfiri, Don Paolo Pofessori.

La riunione è valida ai termini dell'art. 38 dello Statuto.

### OMISSIONS

**DELIBERAZIONE N. 38/98**

Posizione: I-A-13

OGGETTO: Attuazione procedure per l'applicazione art. 3, commi 3<sup>o</sup> e 4<sup>o</sup> L.R. 21/1/84 n. 4

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

VISTO lo statuto consortile;

VISTA la L.R. 21/1/1984, n. 4;

VISTA la L.R. 7/10/94, n. 50;

VISTO l'art. 3, 3<sup>o</sup> comma della L.R. 21 gennaio 1984, n. 4 riguardante la verifica del comprensorio di bonifica ed in particolare la esclusione dal perimetro consortile delle aree a l'interno della perimetrazione urbana adottata ai sensi della L.n. 765 del 6 agosto 1967 e/o le aree di espansione urbana previste dagli strumenti urbanistici vigenti;

ATTESO peraltro che il citato art. 3, comma 4<sup>o</sup> dispone che i provvedimenti di esclusione non possono interessare le aree urbane o di espansione urbana che si avvalgono dei benefici derivanti da opere o servizi di bonifica;

VISTE le sentenze 08957/96 e 08190/96 emesse dalla Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite Civili in data 14/10/1996;

ATTESO che la sentenza 08692/96 si sofferma sul concetto del beneficio che, ai fini dell'imposizione, può essere potenziale e generale, conseguito o conseguibile;

CHE in particolare la Corte precisa che il beneficio può essere anche potenziale o futuro purché si riferisca all'immobile e che il vantaggio può essere generale e cioè riguardare un insieme rilevante di immobili che ricevono il beneficio;

RAVVISATA l'opportunità di dare seguito al dettato della Suprema Corte dando anche luogo al disposto dell'art. 3 della L.R. 4/84 e adottare opportuni provvedimenti di esclusione dal perimetro consortile delle aree urbane che non ricevono dai servizi e dall'attività di bonifica il beneficio di cui trattasi;

VISTA la nota in data 1 dicembre 1997 prot. 9859 con la quale il Consorzio ha formulato richiesta ai 17 comuni rientranti nel comprensorio ed assoggettati alla contribuzione di bonifica ai sensi degli artt. 10 e 21 del R.D. 16 febbraio 1953 n. 215 di invio degli strumenti urbanistici urgenti adottati ai sensi della citata L. 765/67;

PRESO atto che ai momento hanno dato risposta solamente sette amministrazioni comunali;

ATTESO che anche l'Assessorato Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale s. è attivato nei confronti dei comuni convocando, con nota del 23/4/98 prot. 01541 una riunione con i Comuni di Roma, Fiumicino, Ladispoli e Formia;

RITENUTO di procedere, anche attraverso incontri con i rappresentanti degli altri enti locali interessati, alla verifica del perimetro consortile al fine di dare applicazione al disposto dell'art. 3, commi 3<sup>o</sup> e 4<sup>o</sup> della L.R. 21 gennaio 1984, n. 4;

RITENUTO inoltre, in relazione a quanto sopra ed al fine di garantire - in rapporto al beneficio - equilibrio contributivo tra contribuzione agricola ed extragiudiciale, di dover modificare il Piano di classifica per il riparto delle spese del Consorzio approvato dal Consiglio regionale del Lazio con il provvedimento n. 474 del 16/9/92;

**ALL'UNANIMITÀ'**

**DELIBERA**

Le premesse fanno parte integrante ed essenziale del presente deliberato:

SEGUE ALLEGATO 4

Di procedere, anche attraverso incontri con i rappresentanti dei comuni interessati, alla verifica del perimetro contribuente al fine di dare applicazione al disposto dell'art. 3, 3<sup>o</sup> e 4<sup>o</sup> comma della L.R. 21 Gennaio 1984 n. 4;

Di impegnarsi a completare la verifica in tempi brevi in modo da formulare le necessarie proposte alla Giunta regionale così come previsto dal citato art. 3, comma 3<sup>o</sup> della L.R. 4/84 entro il termine massimo di cinque mesi dalla presente deliberazione.

Di revisionare conseguentemente il piano di classifica per il riparto delle spese consorziali anche ai fini di una corretta applicazione del beneficio così come definito dalla sentenza della Corte di Cassazione 8690 del 1996.

La presente deliberazione non è soggetta al controllo degli Organi regionali ai sensi dell'art. 12 della L.R. 11/97.

OMISSIS

IL SEGRETARIO DELLA RIUNIONE  
(Dott. Mario Ceci)

IL PRESIDENTE  
(Dott. Mario Minozzi)

Referto di pubblicazione: il sottoscritto che la presente deliberazione è stata affissa nell'Albo consorziale dal giorno 30/04 al giorno 01/05/98

IL SEGRETARIO  
(Dott. Mario Ceci)

Per copia conforme  
IL SEGRETARIO  
(Dott. Mario Ceci)

5/11/98

ALLEGATO 5

Settore 64:1

04038

Consorzio di bonifica  
Agro Pontino  
LATINA

Consorzio di bonifica  
Tevere e Agro romano  
ROMA

Consorzio di bonifica  
nr 8 Conca d' Sora  
SORA (FR)

Consorzio di bonifica  
nr.6 Piana d' Fondo  
FONDI (LT)

Consorzio di bonifica  
Maremma Etrusca  
TARQUINIA (VT)

Consorzio di bonifica  
Pratica di Mare  
ARDEA (RM)

Consorzio della bonifica  
Reatina  
RETI

Consorzio di bonifica  
nr.7 Sud d' Anagni  
ANAGNI (FR)

Consorzio di bonifica  
Val di Paglia superiore  
ACQUAPENDENTE (VT)

Consorzio di bonifica  
nr.9 Vallo del Liri  
CASSINO (FR)

Associazione nazionale delle  
bonifiche delle irrigazioni e dei  
miglioramenti fondiari  
Unione regionale del Lazio  
ARDEA

Oggetto: parziale per lo studio e lo svolgimento delle attività relative agli "Indirizzi, criteri, direttive e parametri per la revisione dei piani di classifica dei Consorzi di bonifica nella Regione Lazio

## ALLEGATO 5

## MESSAGGIO VIA FAX

Si comunica che la Giunta regionale con la deliberazione n.5818 del 3 novembre 1998 ha approvato le "Diritti preliminari sui criteri, metodologie ed indirizzi per la revisione dei Piani di classifica dei Consorzi di bonifica del Lazio" trasmesse dall'Unione regionale delle bonifiche del Lazio in data 30 ottobre 1998 nell'ambito della perizia di cui all'oggetto.


La Giunta regionale, nello stesso provvedimento, ha stabilito:

"I Consorzi di bonifica sono impegnati a dare la più tempestiva attuazione alle "Diritti preliminari sui criteri, metodologie ed indirizzi per la revisione dei Piani di classifica dei Consorzi di bonifica del Lazio" già con l'emissione del prossimo ruolo di contribuenza per l'anno 1999."

Il dirigente del Settore 64<sup>a</sup>  
dott. Armando Ferlicca


ALLEGATO 5

Direttive preliminari su criteri,  
metodologie ed indirizzi  
per la revisione dei Piani di Classifica  
dei Consorzi di Bonifica del Lazio



## Sommario

Sommario .....	2
1. PREMESSA.....	3
2. IL RIORDINO DELLA SPESA CONSORTILE .....	4
2.1.1. attività consortile .....	4
2.1.1. i servizi principali .....	4
2.1.2. servizi "nuovi" ed accessori .....	4
2.2. Imputazione della spesa .....	5
2.2.1. suddivisione primaria della spesa .....	6
2.2.2. suddivisione secondaria della spesa .....	6
2.2.3. Contributi regionali .....	6
2.2.4. Imputazione della spesa rea due (riparto delle spese generali) .....	7
3. I PRINCIPI DELLA CONTRIBUZIONE .....	8
3.1. Principi di inclusione e di partecipazione alla spesa .....	8
3.2. Principi di esclusione e di riacquisto della spesa .....	9
3.3. Esempi di inclusione o di esclusione dalla base contributiva .....	10
3.3.1. Aree beneficate da includere nella base contributiva .....	10
3.3.2. Aree non beneficate, da escludere dalla base contributiva .....	10
3.3.3. Aree non beneficate, comunque da individuare .....	10
4. LA BASE IMPONIBILE .....	11
4.1. La base imponibile per la bonifica .....	11
4.1.1. Superficie soletta relativa ai terreni .....	12
4.1.2. Superficie soletta relativa ai fabbricati .....	12
4.2. La base imponibile per migrazione .....	13
5. I PARAMETRI PER IL RIPARTO DEGLI ONERI DI BONIFICA .....	15
5.1. Premessa .....	15
5.2. Indici tecnici .....	15
5.2.1. indice di soggiacenza .....	15
5.2.2. Comportamento idraulico degli immb.	15
5.2.3. efficienza del servizio .....	16
5.3. Indice economico .....	16
6. CONCLUSIONI SULLA FASE PRELIMINARE .....	18



## 1. PREMESSA

Con deliberazione n. 4613 del 04/06/1996 la Giunta Regionale del Lazio ha approvato ~~la direttiva~~ per lo svolgimento delle attività relative agli "Indirizzi, criteri, direttive e parametri per la revisione dei Piani di Classifica dei Consorzi di Bonifica della Regione Lazio".

La stessa era stata presentata nel luglio 1993 da Unione Regionale delle Bonifiche del Lazio nel ambito di rapporto di cui aborazione instauratosi con l'Assessorato allo Sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale.


La Giunta Regionale ha dato incarico alla stessa Unione, nella sua veste di organismo rappresentativo di tutti i Consorzi di Bonifica del Lazio, di svolgere tale attività nel termine di mesi sei, riservandosi inoltre di emanare entro i primi due mesi le "Direttive preliminari sui criteri, metodologie ed indirizzi per la revisione dei Piani di Classifica dei Consorzi di Bonifica del Lazio".

L'esigenza di tale revisione consegue ad alcuni importanti provvedimenti legislativi adottati dalla Regione Lazio ed ai nuovi orientamenti nell'applicazione dei disposti legislativi nazionali, in particolare per sentenze della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale.

La Giunta Regionale del Lazio con deliberazione 6 luglio 1997 n.4257 sulla base del parere favorevole della commissione consiliare permanente per l'agricoltura, ha approvato il documento "Direttive ed obiettivi prioritari per la presentazione delle proposte da acquisire per l'elaborazione del Piano Regionale di Bonifica", attraverso il quale viene definito - tra Regione e Consorzi - rispetto all'ambito di intervento per le suvagliande dell'ambiente e la tutela del territorio.

I Consorzi di Bonifica hanno ricevuto e trasmesso alla Regione le rispettive proposte.

La Giunta Regionale al termine del regolare iter consultivo, con deliberazione n. 3786 del 29 luglio 1998 ha proposto al Consiglio Regionale il documento "Piano Regionale di Bonifica" nella sua veste definitiva.



## 2. IL RIORDINO DELLA SPESA CONSORTILE

Il riordino della spesa consortile è finalizzato alla trasparenza, ovvero alla possibilità di valutare il rapporto fra i vantaggi apportati dalle attività consortili ed i costi relativi.

### 2.1. L'attività consortile

Per perseguire la finalità di salvaguardia dell'ambiente e del territorio, i Consorzi sono dotati di una struttura funzionale, in grado di assicurare servizi di fondamentale importanza.

#### 2.1.1. I servizi principali

servizi principali, cioè quelli che ne consegue sono i seguenti:

- |                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| 1 servizio di difesa idraulica     | (attività di bonifica)         |
| 2 servizio di difesa idrogeologica | (attività di tutela del suolo) |
| 3 servizio irriguo                 | (attività irrigua)             |

#### 2.1.2. servizi "nuovi" ed accessori:

- tutela delle acque
  - > conservazione degli scarichi nella rete consortile
  - > immettabilità delle qualità delle acque a scopi irrigui,
- tutela del territorio rurale
  - > mantenimento di ecosistemi;
  - > salvaguardia delle aziende di produzione;
- autorizzazioni
  - > sfalcio erba;
  - > allungamenti;
  - > attraversamento;
  - > recinzioni;
  - > porti e manifatti;
  - > attracchi;
- usi produttivi delle acque
  - > utilizzo a fini irrigui delle acque reflue
  - > usi turistici e ricreativi delle acque;
  - > discoteche
  - > produzione di energia
  - > sperimentazione di impianti produttivi (altri tipi di servizi).



## 2.2. Imputazione della spesa


In linea di principio - come nel "servizio" richiede il canone tutto che ogni spesa sia identificata e fatta gravare su chi le cose; a genera

Nell'ambito dell'attività consortile, le spese sostenute dall'Ente sono distinguibili in due categorie

- **spese specifiche** (distribuite imputate al singolo servizio consortile) quali, ad esempio:
  - > personale dedicato (dipendente edo convertorato, per comandi di sorveglianza, esercizi ede manutenzione)
  - > consumi (energia, mezzi, materiali combustibili e lubrificanti)
  - > servizi (di officina, ferzisti, etc.),
  - > ruli
  - > ammortamenti,
  - > di progettazione e direzione lavori per la parte non rientrante nel finanziamento pubblico.
- **spese generali** (non imputate direttamente al singolo servizio consortile).
  - > funzionamento ordinario di amministrazione e direzione
  - > servizi amministrativi:
    - segreteria
    - contabilità
    - gestione del personale
    - oneri di riparto
  - > servizi tecnici generali: pianificazione e gestione delle risorse consorziali

Le precedenti spese generali dovranno essere decurate dell'eventuale surplus (differenza fra quota riconosciuta al finanziamento pubblico e spese effettive sostenute dall'Ente) per progettazione e/o per direzione, avendo opere straordinarie.

Le spese varano quindi raggruppate per "centri di costo" (servizi) e per aree di fruizione del servizio (bacini).



### 2.2.1. suddivisione primaria della spesa:

Comporta l'individuazione dei costi diretti afferenti (imputabili direttamente) ai singoli servizi (bonifica, irrigazione, tutta manutenzione ed altro).

In tale ambito ogni Consorzio dovrà effettuare una revisione della propria contabilità, per dare in tempi brevi una ri-partizione in parte anche stimata e nel medio termine organizzare il corretto della spesa secondo la logica dei centri di costo.

### 2.2.2. suddivisione secondaria della spesa:

La ripartizione della spesa relativa al singolo servizio (bonifica, irrigazione...) nel comprensorio dovrà avvenire attraverso l'individuazione di "zone omogenee" per:

- caratteristiche fisiche e morfologiche
- analogie e "problematiche"
- tipo di servizio fornito e dell'organizzazione che lo eroga

Conseguentemente nei comprensori saranno definiti i fini contributivi:

- bacini (d. scolo e irrigui)
- sottobacini (divisione di bacini elementari distinguibili in quanto diversi per fabbisogni ed organizzazioni e dagli interventi manutenzione e di esercizio).
- microbacini (unione di più bacini elementari accompatiti in quanto omogenei per fabbisogni ed organizzazioni/pianificazione degli interventi manutenzione e di esercizio).

A ciascuna di tali zone omogenee verranno attribuiti i relativi costi diretti (spese direttamente imputabili).


### 2.2.3. Contributi regionali

A sensi della legge 7 ottobre 1994 n. 60 di modifica della legge regionale 21 gennaio c. 1984 n. 4 (art. 10 e 11), le opere di bonifica di rilevante utilità pubblica e sociale sono manilate e gestite dai Consorzi di Bonifica ed i relativi oneri sono a totale carico della Regione.

Le categorie di opere nell'ambito tale tipologia sono definite ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 4257 del 8 luglio 1997 e comprendono:

- opere già individuate come tali con la decisione della Giunta Regionale n. 977 del 20 settembre 1989
  - ⇒ impianti idrovori di sollevamento;
- opere individuate, inscite nella proposta di Piano Regionale di Bonifica, ed in attesa di approvazione da parte del Consiglio Regionale
  - ⇒ opere di regolazione di bacini collinari e montani, influenti
  - ⇒ canali delle acque alte
  - ⇒ canali di acque medie
  - ⇒ principali canalizzazioni delle acque basse

<sup>10</sup> Direttive provvisorie su criteri metodologici e indicativi per la revisione dei Piani di Classifica dei Consorzi di Bonifica del Lazio



per i collettori emissari degli impianti d'acqua

L'articolo 10 della stessa L.R. 7 ottobre 1994 n. 50 stabilisce che

1. alle manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di bonifica che non siano di elevanza di proprietà pubblica ed eccezionali provvedono i Consorzi di Bonifica
2. alle spese di manutenzione che possono partecipare con un contributo annuale complessivo fino al 100% della spesa stessa a Regione e Amministrazioni Provinciali, le Comunità montane ed i Comuni.

Tutte le contribuzioni verranno a carico della spesa del servizio di bonifica relativa al funzionamento dello specifico bacino per il quale vengono erogate e sono quidate previa riconfermazione della spesa.

#### 2.2.4. Imputazione della spesa residua (riporto delle spese generali)

Le spese generali (non direttamente imputabili) verranno suddivise tra i diversi servizi (bonifica, irrigazione, tutela, monitoraggio) ed altri in proporzionalità alle relative spese di diretta imputazione.

La quota di ogni singolo servizio va poi a sua volta suddivisa proporzionalmente tra le diverse aree omogenee (bacini) sulla base delle relative spese sostenute (spese direttamente imputabili a singolo bacino per lo specifico servizio).

Eventuali eccezioni devono essere formalmente motivata.



### 3. I PRINCIPI DELLA CONTRIBUZIONE

Al fine di dare un'occhio modairj, o applicazione alle norme normativa in materia di contribuzione, con particolare riferimento alla legge regionale n. 4 del 21 gennaio 1984, si evidenziano i seguenti principi:

#### 3.1. *Principi di inclusione e di partecipazione alla spesa*

Sono tenuti alle contribuzioni tutti gli immobili che traggano beneficio da azione consorziale quale che sia la loro destinazione ed in proporzione al grado di beneficio ricevuto.

In particolare il beneficio di sicurezza idraulica / idrogeologica è assurso al territorio indipendentemente dalla destinazione agricola od extra agricola, urbana od extra urbana degli immobili.

Quando non tutta la proprietà consorziale sarà necessariamente chiamata a contribuire alla spesa consorziale, ma solo quella direttamente beneficiata da attività dell'Ente.

Dove non si opera a nessun livello e non si esporta beneficio alcuno, non vi sono termini per richiedere contribuzione.

A fin di riparto della spesa, la determinazione della base contributiva trova su noi distinzione solo tra immobili che "traggono beneficio" e immobili che "non traggono beneficio" indipendentemente dal utilizzo.

Sarà quindi necessario effettuare un'analisi del comprensorio considerando le localizzazioni delle opere e dell'attività consorziale, individuando quelle "zone omogenee" per proprie caratteristiche tecnologiche e per i gradi di servizio (che assurso) (operatività); si potranno identificare:

- i servizi garantiti (o benefici virginali, di tutela ...)
- i benefici (generali e particolari, conseguiti e conseguibili, comunque diretti)
- insieme di opere ed attivitÀ che ne sono causa diretta,
- relativi oneri (spese).

All'interno di ogni zona beneficiaria andranno infine differenziati vari gradi di beneficio tenendo conto della diversa incidenza dell'azione consorziale, sia in ambito tecnico che economico.

A tale scopo dovranno essere adoperati i parametri descritti a successivo capitolo 5 (indice di soggiacenza, di comportamento idraulico, di efficienza del servizio, ed indice economico).

Le opere o perimetrature di zone omogenee dovranno risultare evidenziate anche le aree che, pur non beneficiarie, contribuiscono a determinare l'esigenza di servizi.



### 3.2. *Principi di esclusione o di riduzione della spesa*

Le aree caratterizzate da assenza di operatività consolare e da assenza di beneficio diretto dovranno quindi conseguire direttamente da operazione di individuazione descritta al punto precedente.

La diversificazione del grado di beneficio tramite suddetti parametri, infatti, dovrà evidenziare, in generale, tanto le zone di comprensorio beneficate quanto quelle non beneficate e quindi non chiamate a contribuzione.

In particolare il coefficiente d'efficienza del servizio dovrà consentire la riduzione del contributo per gli immobili per i quali il servizio erogato è inadeguato (ad esempio a pagamenti periodici, in caso di scarsa efficienza del servizio).

Tale coefficiente riduttivo dovrà essere mantenuto e/o adeguato per tutto il periodo nel quale si verifica la circostanza.

È necessario infine che all'interno del comprensorio vengano identificati tutti gli immobili tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura.

Per tali immobili dovrà essere effettuata un'attenta analisi idraulica al fine di identificare continuamente servizio dato dal Consorzio.

Questo al fine di mettere in moto meccanismo di corretta attuazione dei disposti dall'art. 14, comma 2 e dall'art. 27, comma 3 della legge n. 36 del 1994 (legge Gaia).

### 3.3. Esempi di inclusione o di esclusione dalla base contributiva

È dunque opportuno riportare di seguito a cura dei particolari:

#### 3.3.1. Aree beneficate, da includere nella base contributiva

Sono ad esempio da includere le aree per le quali il Consorzio svolge specifiche opere di protezione:

- zone urbane o di espansione urbana attraversate da corsi d'acqua regimati a monte
- zone urbane o di espansione urbana attraversate da corsi d'acqua originati
- zone urbane o di espansione urbana protette da opere di intercettazione e di deviazione (scolmatori, by-pass, vasche di accumulo, bacini di espansione...)

In tali casi, infatti, la mancanza di attività da parte del Consorzio determinerebbe insorgere di fatto in corrispondenza col verificarsi di eventi meteorici.

#### 3.3.2. Aree non beneficate, da escludere dalla base contributiva

Sono ad esempio da escludere:

- le aree urbane, di espansione urbana o anche extraurbane, dotate di rete scolante propria e con recupero a fiume in corsi d'acqua esterni alla competenza del Consorzio (in diretta gestione statale oppure di 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> categoria e direttiva regionale),
- le aree urbane, di cintura o extraurbane dotate di rete scolante propria recapitata direttamente al mare.

Infatti, in tali casi, l'insorgere di fatto in corrispondenza del verificarsi di eventi meteorici è totalmente sovraffatto da attività del Consorzio.

#### 3.3.3. Aree non beneficate, comunque da individuare

Sono comunque da individuare con una perimetrazione aggiuntiva e distinta da quella relativa a zone omogenee:

- le zone che contribuiscono a determinare a monte i deflussi nelle reti gestite (in genere è parco montante dei bacini raccifiori non soggetti ad operatività)
- le zone ad alto rischio esposte a fenomeni erosivi o particolarmente contribuenti alla formazione del trasporto sull'acqua
- le zone instabili, particolarmente esposte a fenomeni franosi.

L'individuazione di tali zone è un processo in cui sono coinvolte o consentite di valutare in senso più ampio gli effetti dell'operatività consentite o determinata a tal fine in misura per attività di bonifica.



## 4. LA BASE IMPONIBILE

### 4.1. La base imponibile per la bonifica

Il beneficio di bonifica si identifica nel a sicurezza idraulica assicurata all'immobile dall'attività consorziale (manutenzione ed esercizio di opere di bonifica).

I Consorzi eseguono, in relazione alle attività di bonifica, una serie di interventi sul territorio cui possono riferirsi le principali voci di costo:

- 1 impianti di sollevamento idrovoro; esercizio e manutenzione;
- 2 rete di scolo sorveglianza e manutenzione;
- 3 manufatti in alveo (sostegni, brig e difesi) sorveglianza e manutenzione;
- 4 stazioni di rilievo e custodia dei manufatti e delle opere in gestione al Consorzio manutenzione ed esercizio;
- 5 serbatoi di invaso manutenzione e gestione del corpo d'acqua e dei apparecchiature eletromecaniche da invaso per la amministrazione delle piene;
- 6 servizio di piena: sorveglianza, rilevazione idrometrica e trasmissione dati e coordinamento con Enti.

Gli interventi beneficiari sono quelli che:

- in fase di realizzazione della bonifica hanno consentito di un incremento di valore/reddito imputabile alla riduzione del rischio idraulico determinata da opera di salvaguardia idraulica consorziale;
- in fase di bonifica già in atto anche se in continua evoluzione godono del mantenimento del valore/reddito raggiunto dal bene in virtù dell'esercizio e manutenzione ed esercizio delle opere eseguita dal Consorzio.

Il servizio di difesa idraulica dipende:

- dalla quantità del deflusso da controllare direttamente proporzionale all'estensione della superficie scolante;
- dalle modalità di formazione del deflusso (curve di convazionat) e quindi da le caratteristiche idrauliche e fisiche della superficie scolante (permeabilità, quota pendente media, posizione rispetto ai recinti, etc.).

Sulla base di quanto esposto si determina quindi di:

- commisurare il contributo di bonifica alla superficie scolante relativa all'immobile ricevendo in tale superficie la base imponibile per il beneficio di bonifica;
- pesare" tale superficie su la base del grado di beneficio dalla stessa conseguito arrivando allo scopo un indice di beneficio funzione di parametri sia tecnici che economici.

In base imponibile per il beneficio di bonifica e dunque la superficie scolante dell'immobile è:

Le metodologie e le eventuali approssimazioni per la determinazione di tale dato sono di seguito riportate.

#### 4.1.1. Superfici scolanti relative ai terreni

Per le superfici a destinazione agricola (terreni censiti dall'UTE - N.C.T.) la superficie scolante viene individuata nella **superficie fiscale dell'immobile**.

#### 4.1.2. Superfici scolanti relative ai fabbricati

Per individuare la superficie scolante relativa agli immobili extra agricoli (superficie urbanizzata censita dall'UTE - N.C.E.U.) è necessario risalire a estensione della superficie effettiva su cui ciascun immobile ricade (otto) ed eventualmente ripartirla per quota (nel caso in cui ve ne ricada più d'uno) o accorcarla (nei casi in cui piùotti siano stati utilizzati per l'edificazione).

Questo richiede, oltre alla conoscenza degli usuali parametri forniti dall'UTE, i dati relativi:

- all'estensione del lotto su cui ricade l'immobile extra agricolo (superficie fiscale della particella passata a partita 1 nel N.C.T.)
- eventuale quota minima di proprietà nel caso vi siano più immobili situti in un medesimo lotto (condomini).

Quanto espresso così, sarà evidentemente curto di arrivo per attività non esclusa.

Per il periodo necessario al completamento della Banca Dati Catastale nonostante tali informazioni, si prevede in via transitoria, la possibilità di determinare la superficie scolante dei fabbricati in via approssimata.

Tale superficie scolante virtuale potrà essere opportunamente dosata partendo dai dati ufficiali attualmente a disposizione.



#### 4.2. *la base imponibile per l'irrigazione*

Il benetutto irriguo è commisurabile all'incremento di valore netto di reddito imputabile alla responsabilità di risorsa idrica.

Gli immobili beneficiati da una risorsa irrigua sono esclusivamente immobili a destinazione agricola.

Il beneficio irriguo viene distinto in due parti:

- il beneficio potenziale
- il beneficio effettivo

Il beneficio potenziale è quello commisurabile all'aumento del valore del fondo in virtù della capacità produttiva potenziale imputabile alla reale possibilità di adguagamento (dal semplice incremento delle stesse colture al cambio di coltura, verso quelle a più alto reddito).

È pertanto beneficio indipendente dal effettivo utilizzo della risorsa idrica. In effetti il valore fondiario di un appezzamento che è e può essere solo seminativo è diverso da quello di un seminativo potenzialmente anche aricolo.

Il beneficio effettivo si cerca invece dall'incremento di reddito derivante dall'utilizzo della risorsa idrica, e quindi è commisurato al consumo effettivo oltre che alla destinazione di spese (in quale in caso di deficitario influsso a tipo colturale possibile e quindi il reddito).

In relazione all'attività irrigua, Consorzio esegue una serie di interventi sul territorio cui possono riferirsi le principali voci di costo:

1. manutenzione delle opere d'acqua
2. manutenzione dei serbatoi
3. manutenzione della rete di adguagno
4. gestione di pozzi e pomaggi
5. manutenzione della rete di distribuzione
6. ergazione della rete

Tali voci sono in parte riferite a un appalto imponente, in parte riferito all'attività irrigua in generale.

Le singole spese variano in base al singolo impianto per poter dar luogo ad un sistema tariffario edattato all'uso singolo caratteristico e mediatato di servizio.

Il beneficio potenziale è proporzionale a:

- la superficie irrigata;
- alla dotazione specifica;
- all'incremento di reddito netto potenziale.

Il beneficio effettivo è proporzionale a:

- una quantità di acqua effettivamente consegnata;
- la superficie effettivamente irrigata;
- al rapporto tra la quantità di risorsa consegnata e quella richiesta indicata ad esempio da definizioni relative al singolo tipo coltura e la sua varia dipendenza da capacità di



#### 5. I PARAMETRI PER IL RIPARTO DEGLI ONERI DI BONIFICA

### 5.1 Premessa

Gli oneri e i burli da pagare tra i consorziati sono quelli relativi alla manutenzione ed all'esercizio delle opere di competenza consorziale, per la parte con corso da svolgersi pubblico.

La ripartizione verrà attuata in proporzionalità del contributo netto valutato tramite indici oggettivi (SIC, CSE, CSEPM).

### 5.2. Indici tecnici

La suddivisione del comprensorio in zone omogenee secondo la logica prima descritta rende superfluo il ricorso alla valutazione dell'intensità delle opere.

Viene conseguentemente superato il confronto a parità delle opere fai ad esempio i tre testi

### 5.2.1. Indice di spongiogenza

L'indice di soggiacenza fornisce una misura di teneore su sono soggetti gli immobili in funzione della rispettiva sicurezza (fuoriuscita, diminuzione dei rischi) così come assicurata alla singola unità abitativa considerata.


In effetti ogni territorio è caratterizzato da una distribuzione temporale del rischio idrogeologico, che viene avverificato e valutato da insorgenze di lungo termine.

Varie quando individuate le zone polygonabili per tracce di esondazione (ovvero caratterizzate dai meses più tempi di ritardo) e che si suddividono secondo le seguenti classi:

Questo è possibile sia tramite simulazioni di eventi costi diversi tempi, o altrimenti sia facendo informazioni dirette.

- osteografia del sonno (stalactite già determinata da altri Enti (ad esempio da Autonò di Bacoli)
  - osservazione dei ducti diarrhoeali e misura delle ampiezze dei collettori di scarico
  - osservazione delle documentazioni fotografiche in possesso dell'Ente riferite ad eventi meteorici particolari
  - frequenze con cui gli eventi di crisi si sono verificati evidenziandone le quote massime di presenza
  - caratteristiche fisiche (geometriche ed idrauliche) della rete scorrante che assicura il smaltimento delle acque
  - alle piene ed alle percosse determini (pari, cioè ad esempio al piano di riferimento su carta tecnica) le ampiezze:

La combinazione dei vari parametri sarà scelta più opportunamente motivata nelle varie tappe di riferimento dallo Ufficio Tecnico Consorzio, con riferimento alla situazione fisica geologica ed idrogeologica di ciascuna zona di ricerca.



### 5.2.2. Comportamento idraulico degli immobili

Questo indice nel l'obiettivo si dà misura alla diversità del "problema idraulico" costituito dai deflussi provenienti dalle aree urbanizzate rispetto alle aree agricole.

Inoltre, a parità di poggio (topografia e estensione di superficie) il tipo di superficie ed il suo stato di uso cambiano:

- la percentuale di portata convogliata nella rete di scolo;
  - la distribuzione della portata (curva di deflusso - tempo di convogliazione, etc.).
- È noto infatti che in un corso d'acqua la portata massima al colmo è pari ponderanza ed intensità di poggio, oltre che dall'estensione del bacino scolante dipende:
- dal grado di impermeabilizzazione delle superfici sovraffatte (coefficiente di deflusso);
  - dal volume d'invaso;
  - dalla geometria e dal materiale del collettore scolante.

Le superfici impermeabilizzate riguardano, ivi compreso le strade dei centri abitati, sono dotate di un volume d'invaso costituito dalla rete fognaria, ma l'effetto di tamponamento prodotto dall'invaso stesso è parzialmente annullato dalla riduzione dei tempi di convogliazione lungo il percorso fognario e pertanto le portate massime sono notevolmente superiori a quelle che si ottengono per i terreni agricoli.

Pot commisurare il "problema idraulico" costituito dalle varie superfici dovranno essere confrontati i relativi coefficienti idrometrici (portata di scolo per unità di superficie) calcolati mediante gli usuali metodi dell'idraulica.

Eventuali metodi alternativi per la valutazione di tale parametro aroranno debitamente motivati.

### 5.2.3. efficienza del servizio

Serve a nequilibrare i rapporti a beneficio tra i diversi tempi, del comprensorio che non usufruendo dello stesso servizio, non godono della stessa sicurezza idraulica.

Nel caso di scarsa sicurezza, evidenziata da situazioni di sofferenze o ripetuti eventi di crisi il benessere è effettivamente minore.

Dovranno pertanto essere calcolate opportuni ricavimenti con riferimento alle diverse frequenze di eventi di crisi.

### 5.3. Indice economico

L'indice economico ha lo scopo di commisurare il beneficio ai parametri economici del bene significativo per la bonifica.

Per la riqualificazione dei corpi d'acqua la realizzazione dello stesso appare comunque commisurabile al beneficio all'incremento di valore fondiario apportato a ciascun immobile in virtù della sua realizzazione.

I costi di tali opere sono assorbiti da finanziamenti pubblici e non hanno quindi necessità di ripartizione.

Per quanto riguarda invece i costi di manutenzione ed esercizio delle opere, che assicurano il mantenimento del beneficio conseguito, essi vanno ricavati tra i benefici stessi.

<sup>1</sup> Direttive preliminari su criteri idrologici per i corpi d'acqua, per la revisione dei Piani di Classifica dei Consorzi di Bonifica del Lazio.

I Consorzi utilizzando tali risorse dovranno adeguare con gradualità organica e struttura, orientandola a meglio verso i principali fini essenzialmente manutentori e gestionali.

I Consorzi sono chiamati, dunque, a dare la più tempestiva attuazione alle presenti prescrizioni come segno di presa di coscienza delle situazione in atto e di svolta sostanziale nella gestione.


In particolare già con il ruolo di contribuente 1990, dovranno, per quanto possibile:

- escludere dalla contribuenza tutti gli "onere" non beneficiari individuabili sulla base dei criteri degl'esercizi, in precedenza riportati, dei dati effettivamente a disposizione e degli esiti delle azioni concordative effettuabili in tempo utile;
- impostare e, quanto possibile, effettuare la riorganizzazione della spesa comunitaria anche secondo criteri provvisori, in linea con quanto previsto al punto 2;
- provvedere alla definizione dei bacini di scalo ed inizio;
- schematizzare in conseguenza la programmazione delle attività manutentive e di esercizio;
- effettuare la determinazione delle risultanti zone omogenee;

mentre, in tempo utile per inserimento nel documento finale (febbraio 1990), viene loro richiesto

- comunicare tutti gli elementi atti a valutare lo status delle rispettive conoscenze (Banche Dati, Cartografie ed altri elementi tecnici) e nella loro attuale consistenza, comprezzate ed allendibili (rispondendo a stato di aggiornamento)
- fornire proposte per l'aggiornamento delle Banche Dati;
- fornire elementi per la valutazione delle variazioni dei parametri e errori e delle eventuali aggiunte ed omissionsi;
- formulare una stima di tempo e di costi per i relativi adempimenti.

29 OTT 1998



R. PRESIDENTE  
(Dr. Massimo Giannino)